Università degli Studi di Trento
14 ottobre 2026

Software e Intelligenza Artificiale: tutela della proprietà intellettuale e valorizzazione dell'innovazione

Secondo Andrea Feltrinelli

Francesco Flora

L'IA: Quadro Normativo

L'utilizzo dell'IA nella ricerca può coinvolgere contemporaneamente:

DIRITTO D'AUTORE E TDM

L. 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.) → artt. 70-ter e 70-quater: Text and Data Mining (TDM)

Direttiva (UE) 2019/790 (Copyright Directive - DSM)→ artt. 3 e 4: eccezioni e limitazioni per il TDM

DATI PERSONALI

Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR → artt. 5 e 6: principi e liceità del trattamento; art. 9: categorie particolari di dati; art. 89: garanzie e deroghe per la ricerca scientifica

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act → art. 2: ambito di applicazione ed esclusione per ricerca e sviluppo scientifici; artt. 6 ss.: classificazione e obblighi per i sistemi ad alto rischio; artt. 50 ss.: obblighi relativi ai modelli di IA per finalità generali; art. 53: obblighi dei fornitori di GPAI, inclusi copyright e contenuti utilizzati per l'addestramento

La definizione di Intelligenza artificiale: art. 3 AI ACT (Regolamento (UE) 2024/1689)

Il sistema di IA è un sistema automatizzato progettato per operare con diversi livelli di autonomia, che, sulla base degli **input** ricevuti, può generare **output** quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, potenzialmente in grado di influenzare ambienti fisici o virtuali.

Un sistema di IA può essere rappresentato, in termini semplificati, come una sequenza:

INPUT → ELABORAZIONE / TRAINING → OUTPUT

INPUT — dati, testi, immagini, codice e altre informazioni alimentano il sistema.

ELABORAZIONE — il sistema analizza i dati, individua correlazioni e apprende modelli.

OUTPUT — il sistema produce previsioni, raccomandazioni, decisioni o, nel caso della GenAI, nuovi contenuti.

Dove entra la proprietà intellettuale?

INPUT / TRAINING

→ Copyright · Text and Data Mining (TDM)

Utilizzo e analisi di opere, dati e altri contenuti per sviluppare e addestrare il sistema.

SVILUPPO DEL MODELLO

→ Know-how · segreti aziendali · informazioni riservate

Protezione delle conoscenze e delle informazioni tecniche o commerciali coinvolte nello sviluppo del sistema.

OUTPUT

→ Diritto d'autore · diritti di terzi

Tutela del contenuto prodotto dall'AI e possibile interferenza con diritti preesistenti.

La proprietà intellettuale rileva lungo l'intera filiera dell'AI: dall'utilizzo dei dati alla formazione del modello, fino al risultato prodotto.

Estrazione di testo e dati (Text and Data Mining - TDM): la regola

- tecnica automatizzata (utilizzata anche per addestrare e sviluppare sistemi di IA) che consente di analizzare grandi quantità di testi, dati e altri contenuti digitali per individuare: informazioni; correlazioni; tendenze; modelli e informazioni ricorrenti.
- Per effettuare il TDM il sistema può dover accedere ai contenuti → effettuare copie → estrarre dati → elaborarli automaticamente
- Art. 13 L.d.A. → attribuisce all'autore il diritto esclusivo di riprodurre l'opera.
- Art. 64-quinquies L.d.A. → per le banche di dati, riconosce all'autore il diritto esclusivo di autorizzarne la riproduzione, anche totale o parziale
- quando il TDM comporta riproduzioni o estrazioni di contenuti protetti è necessaria l'autorizzazione del titolare, salvo che si applichi un'eccezione prevista dalla legge o che l'utilizzo sia altrimenti consentito

TDM per la ricerca scientifica

- Art. 3 Direttiva (UE) 2019/790
 Art. 70-ter L.d.A.
- Un'Università o altro organismo di ricerca può effettuare TDM:

per finalità di ricerca scientifica;

su contenuti ai quali ha legittimo accesso.

- Non è necessaria una specifica autorizzazione del titolare per effettuare il TDM, se sono rispettate le condizioni previste dalla norma.
- Il titolare non può vietare il TDM previsto da questa eccezione.

Esempio: Un gruppo di ricerca utilizza TDM su articoli scientifici ai quali l'Università ha accesso legittimo tramite abbonamento, nell'ambito di un progetto di ricerca.

Art. 70-ter L.d.A. Il TDM per ricerca scientifica è consentito alle condizioni previste dalla norma, senza necessità di una specifica autorizzazione per ciascuna opera.

TDM anche fuori dalla ricerca scientifica

- Art. 4 Direttiva (UE) 2019/790
 Art. 70-quater L.d.A.
- Anche un'impresa o altro soggetto può effettuare TDM se ha legittimo accesso ai contenuti, ma solo se il titolare non ha vietato espressamente il TDM.
- Il titolare può quindi riservarsi il diritto di non consentire il TDM.

Esempio: un'impresa analizza automaticamente contenuti disponibili online. Se il titolare ha validamente vietato il TDM, l'impresa non può utilizzare questa eccezione

Kneschke c. Laion Corte di Amburgo 27 settembre 2024

Kneschke contestava a LAION, ente non profit, la riproduzione senza autorizzazione di una sua fotografia, utilizzata per creare un dataset immagine–testo destinato alla ricerca sull'AI. La Corte ha respinto la domanda di Kneschke

OPERA PROTETTA: La fotografia era stata scaricata e riprodotta senza autorizzazione.

TDM: L'immagine era stata analizzata automaticamente e associata a una descrizione testuale → Text and Data Mining.

L'ECCEZIONE TDM: La ricerca scientifica da sola non basta. Il Tribunale ha verificato i presupposti dell'eccezione: soggetto qualificato + ricerca scientifica + accesso legittimo + condizioni previste dalla legge.

DATASET ≠ TRAINING
La causa riguardava la creazione del dataset, non il successivo training o l'eventuale uso commerciale del modello.

Art. 70-septies LdA - TDM e AI

Le riproduzioni e le estrazioni effettuate tramite sistemi di AI per finalità di TDM sono ammesse alle condizioni previste dagli artt. 70-ter e 70-quater.

Modello di IA

Il modello di AI è il risultato del processo di addestramento, ma non coincide con le opere e i dati utilizzati per il training.

La sua rilevanza per la proprietà intellettuale riguarda principalmente:

Software → il codice che realizza il sistema è tutelato dal diritto d'autore;

Know-how e segreti commerciali → architetture, tecniche, procedure e informazioni riservate possono essere protette se ricorrono i requisiti di legge;

Pesi e parametri → valori numerici appresi durante il training che determinano il comportamento del modello; sono componenti tecniche, non automaticamente protette dal diritto d'autore

La tutela del modello è distinta da quella delle opere utilizzate per il training: codice, know-how e altri elementi sviluppati possono essere tutelati autonomamente

Output

L'utilizzo dell'AI non esclude, di per sé, la tutela dell'opera.

Art. 1 LdA, come modificato dalla L. 132/2025: sono protette anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale «purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore».

AI come strumento

→ l'AI supporta il processo creativo, ma il risultato deriva dal lavoro intellettuale umano.

AI come generatore del contenuto

→ occorre verificare quale apporto umano abbia contribuito alla determinazione del risultato.

RAI c. Biancheri — Cass. civ. n. 1107/2023
Non conta lo strumento utilizzato
ma il contributo creativo umano riconoscibile nell'opera

L'architetta Chiara Biancheri aveva realizzato con l'ausilio di un software l'opera grafica "The scent of the night", successivamente utilizzata dalla RAI come scenografia del Festival di Sanremo 2016 senza autorizzazione.

La RAI contestava la tutela dell'immagine, sostenendo che fosse stata generata dal software.

La Cassazione conferma invece che l'utilizzo di un software non esclude, di per sé, il carattere creativo dell'opera. Il punto decisivo è verificare se il software abbia assorbito l'elaborazione creativa dell'autore oppure sia stato utilizzato come strumento all'interno di un processo creativo umano.

Beijing Internet Court | Stable Diffusion, 2023

Un utilizzatore aveva realizzato un'immagine attraverso Stable Diffusion (un modello di AI generativa) fornendo istruzioni attraverso il prompt e compiendo successive scelte nel processo di generazione

Il Beijing Internet Court ha riconosciuto rilevanza alle scelte creative compiute dall'utilizzatore nel processo di generazione, considerando l'AI come uno strumento attraverso il quale l'autore aveva realizzato l'immagine.

L'AI genera materialmente l'immagine, ma la tutela può essere riconosciuta quando l'output costituisce il risultato di un processo creativo umano sufficientemente riconoscibile.

Non è l'AI ad essere autore: è rilevante il contributo creativo della persona che la utilizza.

Corte Suprema del Messico | Amparo Directo 6/2025

La Corte Suprema del Messico, con decisione del 2 luglio 2025, ha affrontato il problema della possibilità di attribuire lo status di autore a un sistema di intelligenza artificiale.

La Corte ha escluso che un sistema AI possa essere considerato autore: la titolarità dei diritti d'autore rimane collegata alla persona fisica.

L'AI può:

assistere il processo creativo;

generare direttamente un contenuto;

determinare una parte della forma espressiva.

Ma non diventa per questo titolare del diritto d'autore.

Cassazione Civile n. 3393/2025
Dall'idea alla forma espressiva

La controversia riguardava una collana per bambini basata su una particolare **metodologia di rappresentazione delle fiabe**, attraverso carte contenenti brevi testi e illustrazioni.

I titolari chiedevano la tutela autoriale della metodologia utilizzata

La Cassazione ha ribadito che il diritto d'autore **non protegge l'idea, il metodo o la metodologia in quanto tali**, ma la loro concreta elaborazione espressiva, quando presenti carattere creativo.

Anche un prompt molto elaborato costituisce un'**istruzione che orienta il modello**: per riconoscere la tutela dell'output occorre verificare se le scelte dell'utente si siano tradotte in una **forma espressiva creativa concretamente riconoscibile**.

L'idea guida la creazione; la tutela riguarda la forma espressiva creativa.

Cassazione Civile n. 21851/2025
Dalle idee narrative alla forma espressiva

Un autore di fumetti di fantascienza lamentava che altre opere avessero ripreso elementi presenti nelle proprie creazioni, tra cui alieni, robot, congegni tecnologici e viaggi onirici.

La Cassazione ha ribadito che tali elementi, considerati singolarmente, costituiscono idee, temi o espedienti narrativi propri del genere e non sono autonomamente tutelabili.

La tutela può invece riguardare la specifica forma espressiva creativa con cui l'autore ha elaborato questi elementi.

Un output non viola il diritto d'autore semplicemente perché riprende la stessa idea, tema o genere di un'opera preesistente.

Il problema si pone quando l'output riproduce elementi espressivi creativi e riconoscibili dell'opera.

Idea o tema comune → non necessariamente tutelabile

Forma espressiva creativa → possibile tutela

Il caso DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of United Sentience)

Lo scienziato statunitense Stephen Thaler ha presentato domande di brevetto sostenendo che due invenzioni fossero state concepite autonomamente da DABUS, un sistema di AI da lui sviluppato. Le invenzioni riguardavano un contenitore alimentare e un sistema di segnalazione luminosa. Thaler ha indicato DABUS come inventore

Le domande sono state depositate, fra l'altro, presso l'EPO, il Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Australia.
Quasi ovunque l'esito è stato negativo.

L' EPO ha concluso che DABUS non può essere inventore.

In Sudafrica: DABUS è stato accettato come inventore, ma si tratta di un sistema brevettuale caratterizzato da un diverso regime di esame.

Il caso DABUS e l'EPO

Le decisioni J 8/20 e J 9/20 dell'EPO hanno applicato

Art. 60(1) EPC Diritto al brevetto europeo - Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un dipendente, il diritto al brevetto europeo è determinato secondo il diritto dello Stato in cui il dipendente è principalmente impiegato...

Art. 81 EPC Designazione dell'inventore - La domanda di brevetto europeo deve indicare chi è l'inventore. Se il richiedente non è l'inventore, la domanda deve contenere una dichiarazione che spiega l'origine del diritto al brevetto

L'inventore deve essere una persona dotata di capacità giuridica.
DABUS, essendo una macchina priva di capacità giuridica, non può essere designato come inventore.

L'EPO ha inoltre escluso che il semplice fatto che Thaler fosse proprietario della macchina consentisse di trasferire da DABUS a lui il diritto al brevetto: una macchina non può essere titolare del diritto e quindi non può trasferirlo.

Thaler ha successivamente tentato una soluzione diversa: indicare sé stesso come inventore, ma contemporaneamente dichiarare che DABUS aveva concepito autonomamente l'invenzione e individuato la sua novità.
L'EPO ha ritenuto questa designazione non chiara e non univoca ai sensi dell'art. 81 EPC e della Rule 19 EPC.
Nella decisione T 0528/25, l'EPO ha nuovamente respinto l'appello: non è sufficiente indicare una persona come inventore se la documentazione afferma che l'invenzione è stata autonomamente concepita da DABUS.

Brevettabilità dei sistemi AI per l'EPO

- L'AI **non è esclusa in quanto tale dalla tutela brevettuale**. Secondo l'EPO, i sistemi di AI e machine learning sono trattati come **invenzioni attuate mediante computer**.
- Il punto decisivo è distinguere tra **algoritmo astratto** e **applicazione tecnica dell'AI**.
- L'**art. 52(2) e (3) EPC** esclude dalla brevettabilità, in quanto tali, i metodi matematici e i programmi per elaboratore. Tuttavia, un sistema AI può essere brevettabile quando viene utilizzato per **risolvere un problema tecnico** e produce un **effetto tecnico**.
- L'EPO applica quindi i normali requisiti di brevettabilità:
- **carattere tecnico → novità (art. 54 EPC) → attività inventiva (art. 56 EPC) → applicazione industriale (art. 57 EPC).**
- **Esempio:** una rete neurale utilizzata in un dispositivo medico per individuare anomalie del battito cardiaco può contribuire a una soluzione tecnica; il semplice algoritmo matematico, considerato in astratto, non è invece brevettabile

Invenzioni generate dall'AI: l'origine del risultato non decide la brevettabilità

- Un'invenzione può essere concepita o sviluppata utilizzando un sistema di AI senza essere per questo esclusa dalla tutela brevettuale.
- Per l'EPO, la valutazione della brevettabilità riguarda l'invenzione, non il fatto che il risultato sia stato ottenuto con strumenti di AI.
- Anche un'invenzione generata con l'ausilio dell'AI deve quindi essere valutata secondo i requisiti dell'EPC: carattere tecnico, novità, attività inventiva e applicazione industriale.
- L'AI può quindi essere uno strumento nel processo inventivo; ciò che conta è che il risultato rivendicato costituisca un'invenzione brevettabile.
- Esempio: un sistema AI individua una nuova configurazione di un componente industriale che riduce il consumo energetico di una macchina. La questione non è se il risultato sia stato "pensato dall'AI", ma se la soluzione costituisca una soluzione tecnica nuova e inventiva.
- L'uso dell'AI non impedisce il brevetto; non elimina però i requisiti di brevettabilità.

AI e stato della tecnica: anche l'output può incidere sulla brevettabilità

- Per l'EPO, nella valutazione della novità e dell'attività inventiva rileva lo stato della tecnica.
- Anche un contenuto generato dall'AI può costituire stato della tecnica se è stato reso accessibile al pubblico prima della data rilevante e contiene un insegnamento tecnico sufficientemente utilizzabile.
- Questo crea una nuova situazione per la ricerca:
- un ricercatore può utilizzare l'AI per individuare o generare una soluzione tecnica, ma deve verificare anche che cosa era già stato reso pubblico, compresi eventuali risultati generati dall'AI.
- L'AI può essere non solo uno strumento per creare l'invenzione, ma anche una fonte di informazioni che incide sulla valutazione della sua novità.

Gema c. OpenAI – LG München I, 11 novembre 2025

GEMA, società tedesca di gestione collettiva dei diritti musicali, ha agito contro OpenAI perché ChatGPT era in grado di restituire, a seguito di semplici prompt, testi di canzoni protette dal diritto d'autore.

Il Tribunale ha ritenuto rilevante il fenomeno della memorizzazione: i testi non risultavano soltanto utilizzati durante il training, ma potevano essere riprodotti dal modello negli output.

OPERA PROTETTA → TRAINING → MEMORIZZAZIONE → OUTPUT

Il Tribunale ha ritenuto che la riproduzione dei testi negli output costituisse una violazione del diritto d'autore e che l'eccezione TDM non giustificasse tale riproduzione.

La tutela del diritto d'autore nell'AI riguarda non solo il training, ma anche ciò che il modello restituisce all'utente. Il fatto che un'opera sia utilizzata nel training non significa che possa essere liberamente riprodotta nell'output.

AI nel lavoro del ricercatore

L'AI generativa entra nella ricerca in più fasi:

Utilizzo di contenuti per la ricerca - Articoli, libri, immagini, banche dati e altri materiali possono entrare nei processi di TDM e addestramento, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina sul diritto d'autore.

Generazione dell'output - Il ricercatore può utilizzare l'AI per produrre testi, immagini, codice, traduzioni o altri materiali. La tutela dell'output dipende dal contributo creativo umano e non dal semplice utilizzo dell'AI.

Utilizzo di opere di terzi - Un output può riprodurre elementi protetti provenienti da opere preesistenti: GEMA c. OpenAI mostra che il problema può emergere anche nella fase di restituzione del contenuto.

Pubblicazione scientifica - Prima di inserire un output in articoli, libri, tesi, dispense o progetti di ricerca, il ricercatore deve verificare diritti di terzi, provenienza del contenuto e condizioni di utilizzo.

Responsabilità scientifica - L'AI può assistere o generare contenuti, ma la responsabilità della pubblicazione e dell'uso del risultato rimane in capo al ricercatore.

Caso pratico - Utilizzo dell'IA nella ricerca: fonti, output e responsabilità

Un ricercatore utilizza l'AI per analizzare fonti, elaborare il testo e creare un'immagine da inserire in una pubblicazione scientifica. Fornisce le istruzioni, seleziona il risultato e lo modifica prima della pubblicazione.

FONTI

Articoli, libri, immagini e banche dati → TDM e diritti d'autore

GENERAZIONE

Prompt + selezione + modifiche → contributo creativo umano

OUTPUT

Contenuti generati → verifica di eventuali elementi protetti di terzi

PUBBLICAZIONE

Articolo / tesi / libro → verifica finale e responsabilità del ricercatore

Il fatto che un contenuto sia generato dall'AI non significa che sia automaticamente libero da diritti.

Il ricercatore resta il soggetto che decide se, come e dove utilizzare l'output.

Dati personali, AI e ricerca universitaria

Quando un ricercatore inserisce in un sistema di AI interviste, cartelle di ricerca, dati degli studenti, immagini, registrazioni o altri dati riferibili a persone, sta effettuando un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, n. 2 GDPR.

Il trattamento deve quindi avere una base giuridica (art. 6 GDPR) e rispettare i principi di liceità, trasparenza, minimizzazione e limitazione della finalità (art. 5 GDPR).

Se sono presenti dati relativi alla salute, dati biometrici o altre categorie particolari, si applica inoltre l'art. 9 GDPR, con requisiti ulteriori.

Esempio:

un ricercatore carica su un chatbot le trascrizioni di interviste contenenti nomi e informazioni personali per ottenere un riassunto.

→ Il fatto che l'AI serva alla ricerca scientifica non rende automaticamente lecito il trattamento.

Prima di inserire dati personali in un sistema AI occorre verificare: quali dati vengono trattati, per quale finalità, su quale base giuridica e con quali garanzie.

Responsabilità ricercatore o università?

Nel contesto della ricerca universitaria, non è automaticamente il ricercatore il titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 4, n. 7 GDPR, è titolare chi determina finalità e mezzi del trattamento. Se la ricerca è svolta nell'ambito istituzionale dell'università e secondo le sue finalità e procedure, l'università può essere il titolare del trattamento.

Il ricercatore, tuttavia, non è esente da responsabilità: deve utilizzare i dati e gli strumenti AI secondo le istruzioni dell'ente, le autorizzazioni ricevute e le misure di sicurezza previste (artt. 5, 24 e 32 GDPR).

Anche il fornitore del sistema AI deve essere qualificato correttamente: a seconda del rapporto concreto può assumere il ruolo di responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) o avere un diverso ruolo nel trattamento.

L'università governa il trattamento; il ricercatore deve utilizzarlo correttamente; il fornitore AI deve essere qualificato e contrattualizzato secondo il ruolo effettivamente svolto.

Obbligo di valutare il rischio prima dell'utilizzo

IL principio di accountability dell'art. 5, par. 2, GDPR impone al titolare non solo di rispettare le regole, ma di essere in grado di dimostrarne il rispetto.

Quando l'utilizzo dell'AI può presentare rischi elevati per i diritti delle persone, può essere necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR.

Per l'università ciò significa che l'introduzione dell'AI nella ricerca non dovrebbe essere valutata soltanto dal punto di vista tecnico o scientifico, ma anche sotto il profilo della protezione dei dati, della sicurezza e dei diritti degli interessati.

La domanda non è soltanto "l'AI funziona?", ma anche "il suo utilizzo è lecito, sicuro e dimostrabile?" della ricerca universitaria, non è automaticamente il ricercatore il titolare del trattamento.

Uso responsabile dell'AI

L'art. 4 dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689) impone a fornitori e deployer (soggetto che utilizza un sistema di IA nell'ambito della propria attività professionale) di adottare misure per sviluppare un adeguato livello di AI literacy del personale e delle persone che utilizzano sistemi di AI per loro conto.

Per l'università questo significa che l'utilizzo dell'AI da parte di ricercatori, docenti e personale non può essere affidato soltanto alla conoscenza individuale dello strumento.

L'ente deve promuovere competenze, formazione e consapevolezza dei rischi, tenendo conto del contesto concreto di utilizzo.

Nel caso della ricerca, l'AI literacy comprende anche la capacità di riconoscere i problemi relativi a copyright, dati personali, affidabilità dell'output e responsabilità nella pubblicazione.

L'AI Act trasforma la competenza nell'uso dell'AI da una semplice esigenza tecnica a un elemento della governance dell'organizzazione.

La triplice responsabilità nell'uso dell'AI

- L'utilizzo dell'AI nella ricerca richiede di considerare contemporaneamente **tre diversi livelli di tutela**:
- **DIRITTO D'AUTORE**
 Posso utilizzare le opere e i contenuti coinvolti nel processo di TDM, training e output?
- **PROTEZIONE DEI DATI**
 Posso trattare i dati personali inseriti nel sistema AI e con quali garanzie?
- **RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA**
 Posso pubblicare il risultato generato dall'AI assumendone la correttezza e la provenienza?

Esempio pratico: Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali nella ricerca universitaria

Un gruppo di ricerca universitario raccoglie 100 interviste per uno studio sociologico. Le trascrizioni contengono nomi, professione, informazioni familiari e altri dati personali. Il ricercatore decide di utilizzare un sistema di AI generativa per riassumere e classificare le interviste. Prima di caricare i dati, l'università deve verificare:

QUALI DATI? Sono presenti dati personali? Vi sono categorie particolari ex art. 9 GDPR?

PER QUALE FINALITÀ? La finalità di utilizzare l'AI è compatibile con quella per cui i dati sono stati raccolti? (art. 5 GDPR)

CON QUALE BASE GIURIDICA? Qual è la base che legittima il trattamento? (art. 6 GDPR)

CHI TRATTA I DATI? Qual è il ruolo dell'università, del ricercatore e del fornitore AI? (artt. 4, 24 e 28 GDPR)

QUALI GARANZIE? Sono necessarie misure di sicurezza, minimizzazione, pseudonimizzazione o, nei casi previsti, una DPIA (valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali: analisi preventiva dei rischi che un trattamento di dati può comportare per i diritti e le libertà delle persone)? (artt. 5, 25, 32 e 35 GDPR)

Il problema giuridico nasce prima ancora dell'output: nasce nel momento in cui i dati della ricerca vengono immessi nel sistema AI.

Conclusioni

- L'intelligenza artificiale non elimina le regole sulla proprietà intellettuale, ma ci obbliga a ripensarne l'applicazione.
- L'AI può aiutare a creare, ma non sostituisce automaticamente l'autore.
- Un output generato dall'AI non è automaticamente libero da diritti di terzi.
- L'utilizzo di opere e dati per addestrare o utilizzare l'AI deve rispettare le regole sul diritto d'autore e sulla protezione dei dati.
- Chi utilizza l'AI deve verificare il risultato prima di pubblicarlo o utilizzarlo nella ricerca.

La sfida per l'Università

- Per l'università la vera sfida non è usare o non usare l'AI, ma imparare a utilizzarla senza perdere il controllo sulla ricerca, sui dati e sui risultati.
- L'università deve quindi accompagnare l'innovazione con regole chiare, formazione e responsabilità.

- L'AI può accelerare la produzione della conoscenza.
- La responsabilità di quella conoscenza rimane dell'uomo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

APTA S.r.l.

verona@aptalaw.com